SENATO DELLA REPUBBLICA —— XVII LEGISLATURA ——

Martedì 25 luglio 2017

864^a e 865^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 11

Discussione di mozioni in materia di agricoltura (testi allegati)

alle ore 16,30

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (2860)

MOZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

(1-00746) (Testo 2) (25 luglio 2017)

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

la coltivazione del riso nel nostro Paese affonda le sue radici nelle tradizioni, nelle ricette e nella cultura popolare. Indubbiamente, le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della storia e del paesaggio italiano ed è un comparto che caratterizza specifici territori. Difendere la produzione italiana significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;

nella campagna 2015/2016 in Europa sono state importate 1.335.702 tonnellate di riso lavorato (con un aumento del 65 per cento rispetto alla campagna 2008/2009 e del 14 per cento rispetto a quella 2014/2015) delle quali 369.678 tonnellate dai Paesi meno avanzati (PMA) (con un aumento del 7 per cento rispetto alle 345.969 tonnellate della campagna 2014/205) di cui il 20 per cento proveniente unicamente dalla Cambogia, primo fornitore di riso dell'Unione europea;

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato di circa 3 miliardi di euro. L'Italia, primo produttore di riso in Europa, ha un territorio di 234.300 ettari, con 140 varietà di riso e circa 1.500.000 tonnellate di prodotto. La Lombardia ed il Piemonte rappresentano, rispettivamente, il 50 e 43 per cento della superficie coltivata a riso in Italia. Nella filiera operano 4.265 aziende risicole, con una estensione media di 55 ettari, e gli addetti al settore sono circa 5.000. Le industrie risiere sono circa 100, delle quali 6 detengono complessivamente più del 50 per cento del mercato, il tutto per un volume di affari di circa 1 miliardo di euro;

le importazioni dai PMA coprono il 27 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. Nel 2026 tali importazioni arriveranno a coprire il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. La concorrenza del riso asiatico è particolarmente concentrata sulla varietà Indica e le importazioni crescenti (in particolare da Cambogia, India, Pakistan, Vietnam e Tailandia) stanno provocando lo spostamento delle semine verso la varietà Japonica, con gravi squilibri di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;

il consumo nell'Unione europea di riso è coperto per il 50 per cento dal prodotto di importazione che per i due terzi non paga il dazio. Infatti, il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), istituito nel 1971 per aiutare la crescita

dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda ad alcuni Paesi un accesso preferenziale al mercato interno, mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi, o perfino a dazio zero, all'importazione. L'SPG comprende un regime EBA (*everything but arms*) che concede l'accesso in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti importati, ad eccezione di armi e munizioni, dai Paesi meno sviluppati. Sono 49 i Paesi meno sviluppati che beneficiano del regime EBA per un periodo illimitato;

l'SPG prevede meccanismi di sorveglianza e salvaguardia che permettono di ripristinare i normali dazi, qualora si verifichino determinate condizioni. Infatti, l'articolo 22 del regolamento (UE) n.978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, prevede che "Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto". Inoltre, il regolamento prevede che in presenza di elementi che provano questo rischio, la Commissione europea avvia un'inchiesta e se è necessario può decidere di ristabilire i normali dazi delle tariffa doganale comune;

nel 2014, il nostro Paese aveva avviato la procedura per la richiesta dell'attivazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia", di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, ma purtroppo questa richiesta è stata respinta senza tenere in considerazione gli enormi danni per il settore risicolo italiano;

il riso importato da questi Paesi, oltre ad essere esente da dazi, non è neppure soggetto a tutta una serie di regole fondamentali per la commercializzazione in Italia;

il Sistema rapido di allerta per gli alimenti e i mangimi europei (RASFF), istituito in ambito europeo per la notifica in tempo reale dei rischi diretti o indiretti per la salute dei consumatori connessi all'uso di alimenti o mangimi, nel 2016 in Europa ha segnalato ben 12 allerte sanitarie da contaminazione per riso e prodotti a base di riso, provenienti da Paesi *extra* comunitari. Nelle partite fuorilegge sono state riscontrate più presenze irregolari e pericolose per la salute dei consumatori: antiparassitari, aflatossine cancerogene o altre tossine oltre i limiti, infestazioni da insetti, livelli fuori norma di metalli pesanti e presenza di OGM proibiti in Italia e in Europa;

il 20 febbraio 2017, a Milano, si sono riuniti 50 dei maggiori produttori di riso europei (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria) per condividere una piattaforma comune da sottoporre ai Ministri dell'agricoltura dei rispettivi Paesi con l'obiettivo di aprire un tavolo con la Commissione europea

per la revisione delle norme vigenti sulla importazione di riso dagli Stati extra europei, che usufruiscono del sistema EBA. Tutti questi Paesi, tra le altre cose, hanno richiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia, prevista dal Sistema di preferenze generalizzate (SPG), per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati (PMA) che esportano riso in Italia e in Europa;

l'*import* di riso lavorato dai Paesi meno avanzati determina effetti negativi, che si concretizzano in una marcata riduzione delle superfici investite a riso. Infatti, i produttori italiani registrano una forte caduta dei margini reddituali della coltivazione, con un mai tanto forte approssimarsi del limite di abbandono della coltivazione di riso;

quello che preoccupa e penalizza gli operatori della filiera risicola è anche la mancanza di trasparenza in etichetta sull'origine del riso, che pur se non essenziale all'economia generale del settore, partecipa a rendere il quadro complessivo gravissimo;

il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore a partire dal 13 dicembre 2014, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, richiama esplicitamente quali debbono essere i principi guida e la tipologia di informazioni che gli operatori devono adottare relativamente agli alimenti commercializzati;

l'inserimento dell'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del riso è una forma di tutela fondamentale per i consumatori, che devono poter conoscere l'origine della materia prima, così da poter identificare il riso "Made in Italy" e fare una scelta consapevole durante l'acquisto, ma è anche una tutela per i risicoltori italiani;

il 17 luglio 2017, in occasione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, i Ministri dell'agricoltura hanno sottoscritto un documento strategico con 4 richieste fondamentali, tra le quali quella di attivare la clausola di salvaguardia per le importazioni dai Paesi meno avanzati, riconoscere la specificità del settore nella nuova PAC, nonché di potenziare modelli di etichettatura attraverso adeguate iniziative per aumentare il consumo di riso nella UE,

impegna il Governo:

- 1) ad impegnarsi nelle sedi europee preposte, affinché sia attivata la "clausola di salvaguardia", prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati, riconoscendo la gravità della situazione in cui versa il settore risicolo italiano a fronte dell'*import* dai PMA;
- 2) ad attivarsi in sede europea, allo scopo di fissare regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente;
- 3) ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di

tutelare la salute dei consumatori e preservare e valorizzare il riso "Made in Italy".

(1-00764) (4 aprile 2017)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, RUSSO, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, FAVERO, FERRARA Elena, SAGGESE - Il Senato,

premesso che:

l'Italia rappresenta il principale produttore europeo di riso con 234.000 ettari coltivati a riso, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere, per un fatturato annuo di un miliardo di euro, ovvero un terzo del fatturato europeo;

la filiera risicola europea si distingue dalle filiere risicole del resto del mondo per alcune particolarità, tra le quali un'elevata specializzazione, un importante ruolo di gestione delle acque, che ne garantisce disponibilità a lungo termine, una valenza storica, sociale e culturale, una grande capacità di rispetto ambientale, dalla riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, alla preservazione di diverse specie di animali, fino alla prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi;

negli ultimi anni la filiera europea del riso sta vivendo una crisi di settore, complicata dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (CE) n. 978/2012;

l'SPG è stato istituito nel 1971 allo scopo di aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo;

attraverso tale strumento, l'Unione europea permette ad alcuni Paesi di accedere al proprio mercato in via preferenziale, tramite la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione;

questo tipo di sistema include il cosiddetto regime EBA ("everything but arms"), che concede l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (*least developed country*, LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, eccezion fatta per le armi e le munizioni. Per i prodotti sensibili, quali riso, zucchero e banane, è stata prevista un'implementazione graduale del regime;

queste modalità hanno causato un aumento delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici, con una conseguente riduzione dei prezzi di mercato;

i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea risultano attualmente al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;

dagli ultimi dati di mercato si è registrata una crescita progressiva delle importazioni totali dell'Unione europea, raggiungendo il *record* di 1,34 milioni di tonnellate nella campagna 2015-2016;

sono, inoltre, aumentate le importazioni di riso semigreggio "Basmati"; sono aumentate anche le importazioni di risone dai Paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sia delle importazioni di riso lavorato dai Paesi meno avanzati (PMA);

la liberalizzazione delle importazioni dai PMA e dagli ACP ha determinato una riduzione del 40 per cento della superficie dell'Unione europea a riso indica ed un incremento del 14 per cento della superficie dell'Unione europea a riso "japonica", creando uno squilibrio di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;

la Commissione europea ha preventivato per la campagna 2016-2017 *stock* finali ad un livello *record* di 586.000 tonnellate e la situazione non potrà che peggiorare, se i due studi pubblicati dalla Commissione europea alla fine del 2016 troveranno conferma nei fatti;

nello studio intitolato "Eu agricultural outlook - Prospects for Eu agricultural markets and income 2016/2026" la Commissione europea ha evidenziato per il settore del riso un aumento del consumo di appena il 6 per cento, che sarà completamente coperto dall'aumento delle importazioni, in particolare dai PMA, che arriveranno a rappresentare il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale:

lo studio dal titolo "Cumulative economic impact of future trade agreements on Eu agriculture", effettuato dal JRC (Joint research centre), si è concentrato sugli effetti dei negoziati di libero scambio per i diversi mercati agricoli dell'Unione europea, prendendo in esame i maggiori esportatori di riso, come i Paesi dell'area economica Mercosur, la Thailandia ed il Vietnam, ma non l'India. Lo studio mette in evidenza che il settore del riso risulterà uno dei più penalizzati con un consistente aumento delle importazioni, soprattutto dalla Thailandia, che determinerà una riduzione della produzione dell'Unione europea ed un calo delle quotazioni;

la Commissione europea dovrà redigere una relazione sugli impatti derivanti dall'importazione di risi dai Paesi *extra* Unione europea entro il mese di novembre 2017;

considerato che:

i rappresentanti del comparto risicolo europeo sono molto preoccupati dalla situazione di mercato e dalle prospettive per i prossimi anni;

la risicoltura europea rischia un forte ridimensionamento, che potrà ripercuotersi non solo a livello occupazionale ed economico, ma anche a livello ambientale e sanitario; infatti, l'abbandono dei terreni coltivati compromette l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico e dai prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati;

lo scorso mese di febbraio, i Paesi europei produttori di riso, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria, si sono incontrati a Milano, allo scopo di condividere una piattaforma comune condivisa dall'intera filiera;

tale piattaforma, che mette in raccordo agricoltori, trasformatori ed istituzioni, è stata presentata ai Ministeri dell'agricoltura delle rispettive nazioni;

lo scopo di questo documento è l'apertura di un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sull'importazione di riso dagli Stati extracomunitari;

nel caso in cui un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi, tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti, il sistema di preferenze generalizzate prevede meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia;

il sistema di preferenze generalizzate (SPG) prevede, in ogni caso, meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;

il regolamento (UE) n. 1169/2011 dota l'Unione europea di norme chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;

il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari", in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, è utile a definire con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte Uht, burro, *yogurt*, mozzarella, formaggi e latticini;

lo schema di decreto condiviso dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello sviluppo economico Carlo Calenda, inviato a Bruxelles lo scorso dicembre 2016, introduce la sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine per la "filiera grano pasta in Italia";

con questo atto sarà predisposto un modello di etichettatura che consente di indicare con chiarezza al consumatore, sulle confezioni di pasta prodotta in Italia, l'area dove è coltivato il grano e quello in cui è macinato;

sarebbe auspicabile, alla luce di quanto riportato, che venga adottata un'analoga sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine anche per la filiera risicola in Italia,

impegna il Governo:

- 1) a continuare, nelle sedi europee competenti, l'azione intrapresa a tutela delle imprese risicole italiane e del mercato nazionale in senso più generale, anche alla luce delle nuove alleanze costruite con i Paesi europei produttori di riso, per l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, nei confronti delle importazioni dai PMA (revisione del regolamento (UE) n. 978/2012);
- 2) ad adottare le necessarie iniziative finalizzate ad estendere la normativa sull'etichettatura anche al riso e ai prodotti a base di riso a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera e ad attivarsi nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011;
- 3) a dare pronta attuazione alla delega contenuta all'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154, per il sostegno al settore, e a mettere conseguentemente in atto ogni misura necessaria ed utile a rafforzare la filiera del riso;
- 4) ad attuare campagne promozionali finanziate con fondi comunitari per incrementare il consumo di riso coltivato nell'Unione europea.

(1-00821) (25 luglio 2017)

DONNO, GAETTI, SANTANGELO, GIROTTO, CATALFO, MARTON, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, PUGLIA - Il Senato,

premesso che:

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro;

la filiera risicola europea presenta delle peculiarità che la distinguono dalle filiere risicole del resto del mondo; infatti, è caratterizzata da: a) un'elevata specializzazione; b) un fondamentale ruolo di gestione delle acque, garantendone la disponibilità nel lungo termine; c) un'importante valenza ambientale in termini di riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, di preservazione di diverse specie di animali, di prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi; d) un prodotto che non può essere considerato una *commodity*, in quanto rifornisce diversi segmenti di mercato; e) una valenza storica, sociale e culturale;

l'Italia è il principale produttore di riso dell'Unione europea, con oltre il 50 per cento della produzione e delle superfici investite: dei 475.000 ettari che in Europa sono dedicati alla risicoltura, circa 234.000 ettari sono in Italia;

la filiera italiana produce circa 1.400.000 tonnellate di riso greggio, raggiungendo anche un massimo di 1.500.000 tonnellate, dal quale si ottiene un milione di tonnellate di riso lavorato e un fatturato, rispettivamente, di 500 milioni e 1,55 miliardi di euro;

le aziende risicole italiane sono circa 4.000, vi sono 107 aziende di trasformazione e 70 aziende che trasformano solo la propria produzione, per un totale di 10.000 addetti;

l'Italia è l'unico Paese europeo e mondiale che, per la sua lunga tradizione, ha creato e migliorato la varietà originale, in modo da adattarla al territorio e alle tradizioni locali;

le regioni in cui si coltiva la maggior parte del riso italiano sono Piemonte e Lombardia, che rappresentano il 92 per cento del totale delle superfici risicole italiane, e poi Veneto, Emilia-Romagna e alcune zone tipiche della Sardegna, Calabria e Toscana;

considerato che:

il settore risicolo nazionale sta vivendo una crisi assai grave, la quale, peraltro, si è aggravata nel corso degli ultimi anni, a causa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (UE) n. 978/2012;

il sistema di preferenze generalizzate, istituito dal 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda un accesso più facile al proprio mercato ad alcuni Paesi mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione. Il sistema comprende il cosiddetto regime EBA ("everything but arms"), che concede l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (least developed country, LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, ad eccezione delle armi;

l'aumento anomalo delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici sta riducendo i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;

la crisi è certificata dalla stessa Commissione europea che ha preventivato, per la campagna in corso, rimanenze finali, ovvero prodotto non collocato sul mercato, pari a 585.000 tonnellate, circa un terzo dell'intera produzione comunitaria;

questo stato di cose ha portato gli agricoltori a diminuire del 40 per cento la superficie a riso indica, quello maggiormente in concorrenza con il prodotto di

importazione dai Paesi meno avanzati, e ad aumentare, nel contempo, di oltre il 14 per cento la superficie coltivata a riso japonica, creando in tal modo i presupposti per lo squilibrio di mercato di entrambe le tipologie di riso con il conseguente crollo delle quotazioni dei risoni;

entro novembre 2017 la Commissione europea sarà chiamata a redigere una relazione sugli impatti derivanti dall'importazione di risi dai Paesi extra Unione europea;

i rappresentanti della filiera risicola europea sono gravemente preoccupati dalla situazione di mercato delle campagne scorse e dalle prospettive per i prossimi anni;

la risicoltura europea rischia, infatti, di essere fortemente ridimensionata, mettendo in pericolo un vasto territorio e tutta la filiera, con gravi ripercussioni non solo economiche ed occupazionali ma anche ambientali (l'abbandono dei terreni coltivati compromette, infatti, l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico) e sanitarie (nei prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati);

il sistema di preferenze generalizzate prevede in ogni caso meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare, o rischiare di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;

considerato inoltre che:

ognuna delle varietà tipiche italiane (oltre un centinaio, tra cui Carnaroli, Arborio, Roma-Baldo, Ribe, Vialone nano, Sant'Andrea e Thaibonnet) possiede caratteristiche specifiche, legate ai luoghi e alle tecniche con cui avviene la coltivazione;

preservare e difendere l'esistenza di tali varietà è importante anche per custodire una lunga tradizione agricola, nonché per riconoscere le caratteristiche legate alla trasformazione ed alla lavorazione in cucina del prodotto e preservarne le tipicità della tradizione gastronomica che così fortemente caratterizza la coltura e la ricchezza italiana nel mondo;

la riorganizzazione del mercato del riso deve, pertanto, andare nella duplice direzione di valorizzare le varietà e le produzioni, anche quelle nuove, e di fornire al consumatore informazioni reali sulle caratteristiche del prodotto che sta acquistando e consumando;

è evidente che l'importanza della filiera risicola italiana risiede nella strategicità territoriale e nella necessità di salvaguardare una specializzazione ed una specificità ad un'agro-biodiversità di prodotto che contribuisce a mantenere alta l'immagine del *made in Italy* alimentare, ma anche di assicurare la stabilità socio-

economica di un complesso territoriale di assoluta rilevanza. Nelle regioni Piemonte e Lombardia la coltura del riso rappresenta il motore trainante dell'economia.

impegna il Governo ad adottare in tempi rapidi iniziative presso le sedi europee preposte, affinché la filiera risicola europea ed italiana sia tutelata attraverso le seguenti azioni:

- 1) la pronta applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti delle importazioni dai Paesi meno avanzati (revisione del regolamento (UE) n. 978/2012), per rivedere le agevolazioni ad oggi previste per determinati dazi doganali, e la conseguente individuazione di regole condivise e reciproche sia tra gli Stati membri dell'Unione europea sia tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, in ambito fitosanitario e commerciale, per favorire un mercato trasparente nel rispetto dei diritti sociali, dei lavoratori e della tutela dell'ambiente;
- 2) il mantenimento della specificità del settore risicolo nell'ambito della prossima politica agricola comune, con obiettivi e strumenti adeguati per il comparto;
- 3) la promozione della conoscenza dei luoghi e della qualità delle produzioni risicole nazionali, ormai conosciute e affermate sui mercati internazionali e mondiali, anche e in particolare per i parametri di qualità e di sicurezza alimentare, decisamente superiori e lontanissimi da quelli del riso di provenienza asiatica, del tutto irrilevabili e incerti;
- 4) l'avvio, con le risorse che si renderanno disponibili, di campagne promozionali per incrementare il consumo di riso italiano nell'Unione europea;
- 5) la promozione, a livello nazionale ed europeo, di iniziative volte a potenziare l'attività di vigilanza e prevenzione delle pratiche commerciali scorrette, della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti degli operatori eventualmente coinvolti in tali pratiche e di contrastare con maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell'*italian sounding*;
- 6) l'adozione di iniziative volte a prevedere l'estensione dell'"assicurazione ricavi grano" alla filiera del riso italiano, al fine di costituire una rete protettiva per assicurare il reddito degli agricoltori;
- 7) la promozione di iniziative tese a valorizzare il riso italiano prodotto e lavorato direttamente dagli agricoltori (oppure in delega a laboratori terzi), immesso nel mercato locale tramite una filiera diretta ed una vendita "in sede", attraverso agriturismi (o equiparabili), oppure nei circuiti associativi di vendita, in modo da preservare l'identità e la tipicità della filiera locale tra produttore e prodotto;
- 8) l'adozione di tutte le azioni necessarie per non disperdere, pur nella chiara ottica di una semplificazione del sistema di etichettatura dei prodotti, mossa da esigenze di politica comunitaria e di mercato, la particolare tradizione della coltura risicola italiana.

(1-00583) (7 giugno 2016)

FABBRI, AIELLO, BORIOLI, D'ADDA, FASIOLO, FAVERO, ROMANO, ANGIONI, ALBANO, AMATI, ANITORI, BARANI, BIGNAMI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CONTE, DE PIETRO, ESPOSITO Stefano, FATTORINI, FRAVEZZI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LANIECE, LONGO MANASSERO, MATTESINI, Fausto Guilherme, LUMIA, PEZZOPANE, PUPPATO, SANGALLI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI, VALDINOSI, VERDUCCI - Il Senato,

premesso che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola signora Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'agro pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro (che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore) che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree

metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'agro pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, quella della regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato nazionale del lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni all'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in 3,50 euro per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, 6 giorni lavorativi alla settimana, oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla "paga di piazza", ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori:

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale, rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate, è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela:

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di disciplinare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura", che con il protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo:

- 1) a rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio, con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;
- 2) ad operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo;
- 3) ad effettuare una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;
- 4) ad esercitare ogni potere di sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;
- 5) a procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013, al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché un'effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni all'anno.

(1-00747) (15 marzo 2017)

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, AMIDEI, BOCCARDI, CANDIANI, COLUCCI, COMPAGNA, COMPAGNONE, CONTE, CONTI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, FERRARA Mario, FLORIS, GAMBARO, GIOVANARDI, GUALDANI, LIUZZI, MALAN, MANDELLI, MARINELLO, MARINO Luigi. MAURO Giovanni, MASTRANGELI, PERRONE. PICCINELLI, PICCOLI, RIZZOTTI, TARQUINIO, VICECONTE, ZIZZA, FUCKSIA - Il Senato,

premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2016 è stata pubblicata la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";

con l'approvazione della legge, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;

le principali novità della legge, che si compone di 12 articoli, riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

considerato che:

la legge n. 199 si caratterizza principalmente per la riformulazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all'art. 603-bis del codice penale;

la nuova formulazione della fattispecie penale determina la reclusione da uno a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore illegittimamente reclutato;

la norma ridetermina la condotta illecita del caporale, ovvero di colui che recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, prescindendo da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori del caporale; sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di

intermediazione ovvero anche, ma non necessariamente, con l'utilizzo di caporalato con le modalità indicate ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno;

il nuovo articolo 603-bis prevede un elenco degli indici di sfruttamento dei lavoratori: in particolare, tali indici si riferiscono anche al pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali;

le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate o per meglio dire "sistematiche" affinché si possa prefigurare il reato;

le violazioni riguardano anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale, le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

considerato, altresì, che:

la norma di riferimento prevede l'ipotesi di confisca obbligatoria delle cose che sono state utilizzate o destinate a commettere il reato;

la legge include il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;

è previsto, come misura cautelare reale, il controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato, attraverso la nomina da parte del giudice di uno o più amministratori giudiziari esperti in gestione aziendale, scegliendoli tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari;

il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minacce prevede altresì l'arresto in flagranza di reato;

l'ultima parte della legge introduce misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo ed in particolare l'istituzione presso l'INPS della "rete del lavoro agricolo di qualità", alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono state destinatarie, negli ultimi 3 anni, di sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

considerato, infine, che a giudizio dei proponenti:

la normativa, in alcune parti, appare poco chiara e nulla ha a che vedere con la reale necessità di reprimere le forme delinquenziali del caporalato e dare

chiarezza e certezza agli imprenditori agricoli che vogliono lavorare nella legalità e con tranquillità;

la nuova normativa non opera alcuna distinzione tra i caporali e le aziende che ne utilizzano i servigi e quanti, invece, commettono infrazioni anche lievi alle regole contrattuali;

la nuova normativa prevede una sorta di responsabilità penale in conto di terzi ovvero una fattispecie delittuosa piuttosto atipica;

il fenomeno del caporalato deve essere contrastato con mezzi efficaci ed efficienti, ma è necessario evitare applicazioni arbitrarie della legge di riferimento, che, per come è stata predisposta e nella sua concreta applicazione, mostra evidenti punti di criticità che potrebbero avere effetti negativi sull'intero settore agricolo;

preso atto che:

l'automatismo che coinvolge i titolari delle aziende agricole nelle responsabilità penali anche per lievi infrazioni e l'attribuzione agli stessi titolari del reato di caporalato sta comportando un clima di enorme preoccupazione per tutto il comparto agricolo, in quanto ogni singolo episodio potrebbe essere suscettibile di interpretazioni discrezionali degli inquirenti e degli organi di polizia tali da configurare il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale;

la Puglia, per esempio, è una regione virtuosa nel settore agricolo, considerato il settore trainante dell'economia regionale;

il comparto agricolo nel suo complesso, e quello pugliese in particolare, nell'imminenza dell'apertura della campagna cerasicola e vitivinicola, chiede una revisione della legge sul caporalato,

impegna il Governo:

- 1) a promuovere una modificazione della parte della norma che prevede l'applicazione automatica della responsabilità penale dei titolari delle aziende agricole anche per lievi infrazioni e l'identificazione degli stessi titolari con il reato di caporalato;
- 2) a promuovere una modificazione della parte della legge che prevede la responsabilità penale dei titolari delle aziende e degli imprenditori agricoli che non hanno nulla a che vedere con il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale;
- 3) a verificare le criticità emerse in sede di applicazione della normativa;
- 4) a valutare la predisposizione di un'iniziativa legislativa volta a chiarire l'intento del legislatore ovvero l'intento di perseguire le situazioni di vero sfruttamento:
- 5) a promuovere ogni iniziativa legislativa atta a evitare che un'applicazione distorta delle norme si traduca in una sorta di paralisi del comparto agricolo;

- 6) a prevedere linee guida volte a indicare, per tutto il territorio nazionale, criteri obiettivi ed omogenei in base ai quali accertare le violazioni previste dal nuovo articolo 603-bis del codice penale;
- 7) ad assumere ogni iniziativa finalizzata al contenimento del fenomeno del caporalato nel comparto agricolo, di concerto con le associazioni di settore;
- 8) ad attivarsi affinché sia rafforzata l'attività di controllo del territorio, in modo particolare, nelle campagne.

(1-00762) (4 aprile 2017)

GATTI, GUERRA, BATTISTA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO - Il Senato,

premesso che:

- il 3 novembre 2016 è entrata in vigore la legge n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";
- il 10 febbraio 2016 il provvedimento è stato incardinato in 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato;
- si è svolta una discussione che ha visto un approfondito ciclo di audizioni, le comunicazioni da parte dei Ministri dell'agricoltura, della giustizia e del lavoro;
- già dall'inizio della discussione in Commissione erano emerse con forza le difficoltà applicative del reato previsto dall'articolo 603-bis del codice penale; di particolare rilievo la comunicazione che in proposito ha fatto il ministro Orlando relativamente ai dati statistici relativi ai procedimenti per il reato 603-bis. Il Ministro ha parlato di sole 34 iscrizioni presso gli uffici dei giudici per le indagini preliminari e 8 procedimenti penali pendenti in fase dibattimentale;

altro elemento problematico era la difficoltà, stante l'attuale definizione di reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, per quanto gli indici di sfruttamento fossero riconducibili al datore medesimo che impiega o utilizza i lavoratori sfruttati;

l'esperienza dei 5 anni dalla sua introduzione nel codice penale mostrava come la formulazione vigente del 603-bis si fosse dimostrata del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro;

il 1° agosto 2016 il provvedimento è stato licenziato dall'Aula del Senato con nessun voto contrario ed è stato trasmesso alla Camera dei deputati, che lo ha

approvato in identico testo il 18 ottobre 2016, anche in questo caso senza nessun voto contrario;

considerato che:

la legge è composta da una prima parte repressiva che riscrive il reato previsto dall'articolo 603-bis del codice penale e interviene su circostanza attenuante, confisca, arresto in flagranza, responsabilità degli enti, uso delle risorse del fondo antitratta anche per i reati di cui al citato articolo 603-bis, e da una seconda parte in cui si fissano le politiche di intervento per la prevenzione e il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura in grado di affrontare le emergenze (articolo 9) e indirizzare le scelte di intervento future;

per quanto riguarda la parte repressiva, a 5 mesi dall'entrata in vigore, si registrano sia le prime applicazioni del nuovo articolo (e da notizie di stampa alcuni elementi di efficacia dell'impianto legislativo sembrano essere confermate) sia un interesse largo e riflessioni in corso del mondo oltre che dell'associazionismo datoriale (con critiche esplicite sull'estensione della responsabilità alle imprese utilizzatrici) anche di quello degli operatori della giustizia e degli enti di controllo, che si interrogano su come applicare in modo virtuoso la nuova legge;

in particolare, la polemica dell'associazionismo datoriale e non solo si basa sul fatto che la riscrittura del 603-bis del codice penale introdurrebbe "lo stesso rigore punitivo per gli imprenditori agricoli che occasionalmente possono incorrere in lievi e formali violazioni della normativa legale e contrattuale rispetto a chi sfrutta indegnamente la manodopera, sottoponendola a disumani e degradanti condizioni di lavoro";

una tale interpretazione della nuova formulazione del reato si basa su un'erronea valutazione di quegli elementi che configurano il reato di sfruttamento lavorativo ed in particolare del ruolo svolto dagli indici di sfruttamento di cui al comma 3 del nuovo articolo 603-bis, come è esplicitamente richiamato anche in articoli comparsi su riviste specializzate come "Diritto penale contemporaneo". A questo riguardo si ricorda che: a) la condotta punita dal comma 1 del nuovo art. 603-bis si basa sul ricorrere di due elementi entrambe necessari: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno; b) gli indici di sfruttamento non possono essere considerati elementi costitutivi del reato. Il ricorrere di singole violazioni di tali indici non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Innanzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni. In secondo luogo, costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento che implica invece una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati tutelati. Il giudice in questo senso deve tenerne conto nell'accertamento della verità,

valutando l'idoneità di tali violazioni ad integrare una condotta, lo sfruttamento del lavoratore approfittando del suo stato di bisogno, che necessariamente si sviluppa nel tempo ed integra una situazione di fatto duratura e non contingente; c) questo significa, inoltre, che il nuovo art. 603-bis non riguarda affatto "lievi e formali violazioni" fatte dall'imprenditore agricolo, per le quali permangono le relative e sicuramente più tenui sanzioni di carattere amministrativo e contrattuale. Saranno certamente escluse non solo dalla valutazione, ma anche dal potersi considerare indice di sfruttamento, le violazioni accidentali o gli errori lievi, non idonei per l'assenza di dolo o per la loro tenuità, anche solo ad essere connesse al reato previsto dal 603-bis; d) è del tutto erroneo vedere negli indici di sfruttamento un allargamento del reato di sfruttamento "ad alcune materie di competenza della contrattazione collettiva, come la retribuzione e l'orario di lavoro". Qui la contrattazione collettiva non c'entra niente. La gravità delle violazioni è tale da riguardare solo quei comportamenti idonei ad inibire e limitare la libertà di autodeterminazione della vittima, mediante l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versa. Uno stato che per definizione esclude la stessa possibilità di una contrattazione collettiva oltre che individuale; e) il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-bis, prende in considerazione le condotte in tali "materie" solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa, i diritti fondamentali in materia di equa retribuzione (articolo 36, comma 1, della Costituzione), limiti all'orario di lavoro, il diritto al riposo e alle ferie (articolo 36, commi 2 e 3, della Costituzione) il diritto alla sicurezza sul lavoro ed alle tutele in caso di infortunio o malattia (articolo 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana;

altre polemiche sono state sviluppate per quanto riguarda il controllo giudiziario delle aziende presso cui è stato commesso il reato di sfruttamento, introdotto dalla legge;

nella polemica si è teso a confondere il controllo giudiziario con il sequestro e si è paventato che singole violazioni riconducibili agli indici di sfruttamento o anche solo la mancata ottemperanza di obblighi contrattuali nel rapporto di lavoro potessero condurre automaticamente al controllo giudiziario prima e alla confisca dell'azienda poi. È necessario quindi precisare che: a) le cose già dette sugli indici di sfruttamento per la configurazione del reato valgono anche per il potere del giudice di disporre il controllo giudiziario. Va quindi ribadito che singole violazioni degli indici di sfruttamento o semplici non ottemperanze contrattuali non implicano il controllo giudiziario dell'azienda e tantomeno la confisca; b) il controllo giudiziario è una misura alternativa al sequestro, che scaturisce esattamente dall'idea che l'intervento dello Stato, nei casi in cui si sia avviato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 603-bis, non debba coincidere necessariamente con il sequestro e quindi con la chiusura dell'azienda; c) il controllo giudiziario, infatti, come già previsto per altri settori, risponde alla necessità di ripristinare la legalità accompagnandola al rilancio dell'azienda, alla

tutela del suo valore economico e al mantenimento dei posti di lavoro; d) l'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore non esautorandolo, controllando che non si ripetano violazioni degli indici di sfruttamento. Una volta finito il controllo giudiziario e sanate le violazioni se si accerta la non sussistenza del reato di sfruttamento, l'imprenditore riprenderà il pieno controllo dell'azienda in regola di cui è stata preservata l'attività, il valore economico ed i livelli occupazionali;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda invece la parte di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, si registra un rallentamento dell'operatività della cabina di regia, tranne che per quanto attiene alla valutazione delle richieste di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità, mentre mancano linee guida e gli interventi necessari per l'attivazione della rete territoriale con la costituzione delle sezioni;

in alcune zone del Paese si registra la presenza di situazioni drammatiche riguardanti le condizioni di vita e di lavoro di persone impiegate, sia nella raccolta stagionale di prodotti agricoli, sia in lavori particolarmente onerosi, ad esempio nelle serre, nei magazzini o nella macellazione delle carni;

i seguenti sono alcuni casi, che riguardano diverse regioni italiane;

nell'ex area industriale tra i paesi di Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro, tutti in provincia di Reggio Calabria, sono presenti attualmente circa 4.000 migranti, per lo più uomini africani impegnati nella raccolta degli agrumi;

ad oggi, le uniche forme di accoglienza per questi lavoratori (soluzioni temporanee che sarebbero dovute servire a tamponare l'emergenza subito dopo la rivolta del 2010) sono il campo di *container* a Rosarno (circa 250 lavoratori) e la tendopoli situata nella seconda zona industriale di San Ferdinando, che ospita, in condizioni di assoluto degrado e in pericolosità, circa 2.000 lavoratori (tra cui anche donne e bambini);

anche nelle soluzioni alloggiative "ufficiali", la situazione è drammatica e il quadro si fa ancor più drammatico con l'aumento esponenziale, all'interno dell'insediamento, della popolazione femminile: circa una sessantina di donne, molte delle quali probabilmente vittime di fenomeni di tratta a scopo di prostituzione;

il 19 febbraio 2016, presso la Prefettura di Reggio Calabria, era stato firmato il "protocollo operativo in materia di accoglienza e integrazione degli immigrati nella piana di Gioia Tauro", che imponeva un intervento immediato e non rinviabile, mirato, non solo a superare le condizioni di criticità e degrado dal punto di vista igienico-sanitario, ma anche a favorire forme di integrazione attraverso la messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;

in particolare, la Regione Calabria, in sinergia con Prefettura e Comuni ed in seguito allo stanziamento di 300.000 euro, avrebbe dovuto ripristinare condizioni minime di vivibilità, attraverso l'acquisto di nuove tende e procedere "progressivamente e tempestivamente" alla messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;

a quasi un anno dalla sua firma, il contenuto del protocollo è rimasto sostanzialmente lettera morta e grandi difficoltà di applicazione trovano gli altri protocolli, da quello del 26 maggio 2016, sottoscritto a livello nazionale, sino alla convenzione di cooperazione per il contrasto al caporalato e al lavoro sommerso e irregolare in agricoltura, siglato il 12 dicembre 2016 presso la Prefettura di Reggio Calabria;

caratteristiche simili a quelle del ghetto di Rosarno presentava quello di San Severo, in provincia di Foggia, prima che andasse interamente distrutto poche settimane fa a causa di un incendio che ha provocato due morti, su cui si sta ancora indagando;

fenomeni di questo tipo si sono riscontrati nell'ultimo periodo nella zona del Chianti in Toscana, nella provincia di Forlì-Cesena e persiste una situazione complicata nelle serre dell'agro pontino;

considerato infine che nella legge n. 199 del 2016, l'articolo 9, rubricato "Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli", prevede che: "Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1",

impegna il Governo:

- 1) a fornire, oltre alla relazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 199 del 2016, un aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno previste dal provvedimento;
- 2) ad adoperarsi affinché sia completata la composizione della cabina di regia nazionale, che vede l'ingresso, per la prima volta, di un rappresentante del Ministero dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, anch'essa a far data dalla sua effettiva operatività, di un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e di un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;
- 3) ad adoperarsi affinché venga aggiornato il regolamento di funzionamento della cabina di regia, in relazione alla nuova composizione e ai nuovi compiti ad essa assegnati, a partire dalla definizione delle convenzioni;
- 4) ad emanare le linee guida necessarie per la realizzazione delle convenzioni, di cui al punto precedente, la creazione e il funzionamento delle sezioni territoriali della rete che sono punti essenziali per la sperimentazione di forme di collocamento agricolo e trasporto dei lavoratori;
- 5) a garantire che la cabina di regia promuova scambi di informazione con le sezioni territoriali collocate presso le CISOA (cassa integrazione salariale operai agricoli) e la banca dati di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alla produzione agricola del territorio;
- 6) a garantire l'applicazione dei diversi protocolli richiamati in premessa e delle convenzioni relativamente all'accoglienza e all'integrazione, proponendo soluzioni adeguate al numero dei lavoratori presenti, che disegnino un'accoglienza diffusa in tutto il territorio, garantendo al contempo la sperimentazione di un collocamento agricolo improntato alla trasparenza e alla legalità e un sistema di trasporti capace di raccogliere tutti i lavoratori nei diversi punti di accoglienza e di riaccompagnarli alla fine del lavoro;
- 7) ad attivare nelle diverse aree tavoli che coinvolgano gli enti locali, le forze sociali e le associazioni di volontariato e tutti gli altri soggetti previsti, per cominciare a sperimentare fattivamente l'accoglienza necessaria, con l'individuazione di possibili strutture abitative e la loro eventuale ristrutturazione, il trasporto nei siti di lavoro, partendo dalla consapevolezza che anche i problemi di ordine pubblico (pur presenti in diverse aree) si prevengono con un'accoglienza ordinata, processi di integrazione e socializzazione dei lavoratori;
- 8) a predisporre il piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, previsto dal già citato articolo 9 della legge n. 199 del 2016.

(1-00766) (Testo 2) (13 giugno 2017)

FATTORI, DONNO, SERRA, BLUNDO, BOTTICI, CAPPELLETTI, CATALFO, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, GIARRUSSO, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SCIBONA, TAVERNA - Il Senato,

premesso che:

il 18 ottobre 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge AC 4008, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", diventato legge 29 ottobre 2016, n. 199;

con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;

le principali novità della legge riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

considerato che:

il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva di fronte al quale la politica non può più chiudere gli occhi e che va combattuto con tutti gli strumenti possibili, uscendo una volta per tutte dalla "ghetto economy";

la legge n. 199 sta iniziando a dare i suoi effetti sul piano dell'azione penale nei confronti di alcuni imprenditori e caporali, ma l'impegno contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura deve continuare sia in Parlamento che sul territorio e questa legge deve essere considerata solo il primo passo, per quanto importante, di un lungo percorso;

resta soprattutto da colmare il *gap* di un reclutamento sano dei lavoratori attraverso un sistema efficace di intermediazione tra la domanda e l'offerta del lavoro agricolo, sulla cui assenza nasce e si sviluppa il fenomeno del caporalato;

ad oggi, infatti, sono ancora inattuate alcune misure specifiche previste dalla legge, come il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità e la cabina di regia per la sperimentazione di strumenti per l'intermediazione lecita in agricoltura e sono tanti gli aspetti che, ad avviso dei firmatari del presente atto, richiedono un ulteriore approfondimento: dal problema dei trasporti per raggiungere il luogo di lavoro, in gran parte gestito dai caporali, alla questione degli alloggi, che porta oggi alla ghettizzazione dei lavoratori, con la concreta attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 199 del 2016,

impegna il Governo:

- 1) ad incrementare i controlli su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, anche attraverso iniziative per lo stanziamento di maggiori risorse economiche in favore degli organi di vigilanza, in modo particolare gli ispettorati del lavoro e le ASL;
- 2) a garantire informazioni e supporto ai lavoratori, anche attraverso l'attivazione e la pubblicizzazione, tenendo conto delle diversità linguistiche, di un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo, le cui denunce vanno immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza per gli immediati accertamenti;
- 3) a riferire periodicamente alle Camere sul numero e sulla tipologia di denunce pervenute dai lavoratori vittime di sfruttamento e violenze perpetrate e subite durante il lavoro;
- 4) a realizzare una campagna di comunicazione sociale per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del caporalato, su quali siano i diritti inalienabili dell'uomo stabiliti dalla Costituzione e riconosciuti a livello internazionale e su quali siano gli strumenti di denuncia da adottare, in una forma di comunicazione che tenga conto delle differenze linguistiche e culturali e che coinvolga le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, gli enti locali, al fine di stimolare la crescita di una cultura collettiva che stigmatizzi tali comportamenti;
- 5) a prevedere, fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, l'istituzione di un apposito marchio di qualità che possa essere apposto sui prodotti delle aziende agricole che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità;

- 6) a prevedere pratiche e modelli produttivi virtuosi e una filiera agricola etica dal punto di vista sia sociale che ambientale, attraverso l'introduzione di una "matrice multicriteri" che mostri al consumatore il livello di rispetto, con un punteggio da uno a quattro, di 5 parametri (etica, energia, circolarità, valore aggiunto e filiera corta), con l'obiettivo di creare un circuito di vendita alternativo attraverso le tante aziende agricole virtuose che vengono escluse dalla grande distribuzione organizzata;
- 7) a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, in particolare attraverso il rafforzamento del sistema di collocamento pubblico, la promozione dell'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, nonché la piena accessibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante apposite applicazioni installabili sui dispositivi portatili, che consentano di informare rapidamente i lavoratori stagionali delle nuove offerte di lavoro esplicitandone le caratteristiche, quali la durata, la mansione, il compenso;
- 8) a promuovere l'utilizzo dei servizi pubblici per il lavoro nel reclutamento della manodopera attraverso sgravi fiscali, assicurativi (riduzione dell'aliquota contro gli infortuni sul lavoro), previdenziali o burocratici, in particolare a favore delle piccole aziende agricole che operano nella legalità;
- 9) a promuovere percorsi semplificati ed agevolati per ottemperare agli adempimenti indicati dalla normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare per quanto concerne il periodo di validità della documentazione relativa alle visite mediche preventive, nonché, in accordo con le Regioni, mediante l'attivazione di apposite convenzioni, iniziative che garantiscano a tutti i lavoratori iscritti lo svolgimento di tali visite;
- 10) a prevedere in via sperimentale, in accordo con le Regioni, la figura del "garante del lavoro agricolo", da inquadrare nell'ambito dei centri per l'impiego provinciale o degli assessorati regionali del lavoro, con lo scopo di fornire il servizio di intermediazione tra lavoratori e datori del lavoro nell'ambito del settore primario;
- 11) a dettare i criteri in virtù dei quali il garante svolgerà il proprio ufficio in ambito territoriale e presso appositi sportelli comunali, anche attraverso sedi itineranti;
- 12) ad intervenire a livello normativo, affinché il permesso di soggiorno del lavoratore sia prolungato fino alla scadenza dell'indennità di disoccupazione, facendo decorrere il termine della proroga, ai fini della ricerca di una nuova

occupazione, dalla scadenza naturale del permesso di lavoro e non dalla data di licenziamento;

13) a stabilire, nell'ambito delle proprie competenze, l'interdizione dai fondi UE della politica agricola comune degli imprenditori agricoli condannati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 603-bis del codice penale sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come modificato dalla legge n. 199 del 2016.

(1-00768) (4 aprile 2017)

BERTUZZI, LUMIA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, DEL BARBA, FASIOLO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RUSSO, RUTA, SAGGESE, FERRARA Elena - Il Senato,

premesso che:

il fenomeno del caporalato e del lavoro nero in agricoltura si è in questi ultimi anni enormemente sviluppato. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono inaccettabili, ed incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale: chi lavora nelle terre del caporalato e in condizioni di sfruttamento non ha una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque non ha una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

nella realtà del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, per chi è in condizioni di bisogno e si sottomette al ricatto dell'intermediazione illecita e a condizioni lavorative di sfruttamento, non vi sono limiti alla durata della giornata lavorativa, che supera di norma la durata stabilita per legge, il lavoratore non ha diritto al riposo giornaliero e settimanale, né alle ferie, né vi sono limiti minimi di età, né vi sono tutele per le lavoratrici madri, né vi è garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro, né vi sono tutele in caso di infortunio o malattia, e certamente nessun lavoratore godrà mai di una pensione; il diffondersi sempre più ampio del caporalato e dello sfruttamento in agricoltura come in altri settori mina i principi sui quali si fonda la stessa convivenza democratica;

per contro, le aziende ed i datori di lavoro che si servono dell'intermediazione illecita dei caporali e sfruttano il lavoro di chi è in condizioni di bisogno recano danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, in primo luogo degli stessi lavoratori, che costringono spesso con violenze e minacce a condizioni di vita degradanti ed intollerabili; essi godono di ingiusti profitti costruiti sullo sfruttamento dei lavoratori, costringendo ad una concorrenza al ribasso le tante

aziende e i tanti imprenditori onesti, che assumono regolarmente, con conseguenze negative sul prezzo, sulla qualità e sulla stessa salubrità dei prodotti;

premesso altresì che:

la legge n. 199 del 2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento contributivo nel settore agricolo", ha visto la luce proprio il fine di rimuovere, anche attraverso lo strumento penale, un fenomeno che costituisce oggi uno dei più gravi ostacoli alla libertà ed all'uguaglianza dei cittadini, che offende la dignità dei lavoratori, ne preclude il pieno sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita economica, sociale e politica del Paese;

nella coscienza della vastità e della gravità del fenomeno, essa rappresenta un primo passo per contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. E proprio per questi motivi, il disegno di legge è stato approvato in entrambe le Camere a larghissima maggioranza, senza nessun voto contrario, e con il largo consenso anche dei partiti di opposizione, a riprova che la riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento è stata valutata fondamentale per l'adeguata repressione del fenomeno, rappresentando inoltre la riconduzione del diritto penale alla sua principale funzionalità, che è quella di apprestare garanzie a tutela dei diritti di chi è più debole;

considerato che:

l'articolo 1 della legge n. 199 del 2016 ha riscritto l'intero articolo 603-bis del codice penale che, introdotto nel 2011, puniva il solo caporale e richiedeva come requisiti del reato l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia; l'esperienza concreta dei 5 anni dalla sua introduzione nel codice aveva dimostrato come quella formulazione fosse del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

con le modifiche introdotte all'articolo 603-bis del codice penale, la legge n. 199: riscrive la condotta dell'intermediario e punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minacce; prevede un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, mediante uso di violenza o minaccia; conseguentemente prevede maggiore gradualità delle pene, comprese quelle pecuniarie (da uno a 6 anni per sfruttamento senza violenza o minaccia, con multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato; da 5 a 8 con violenza o minaccia, con multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato); prevede la figura di reato autonoma del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, anche laddove non sia assunta mediante

ricorso ad un intermediario; precisa e semplifica gli indici di sfruttamento lavorativo rendendoli più puntuali: in particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro quando è reiterata e non solo sistematica;

la legge introduce poi nel codice penale, tra l'altro, l'articolo 603-bis.1, che individua un'ipotesi di circostanza attenuante specifica per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; per il ricorrere dell'attenuante è richiesto che il responsabile si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuti concretamente le autorità nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. La specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante è diretta conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro;

la riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante va da un terzo ai due terzi, e ciò mira a rompere il sodalizio criminale che si istaura tra il caporale e il datore di lavoro, premiando quelle forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria che permettano di estirpare il fenomeno;

la legge n. 199 del 2016 introduce, inoltre, nel codice la previsione della confisca obbligatoria in caso di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti) per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; si prevede che la confisca obbligatoria faccia salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno;

un'altra importante innovazione introdotta con la legge riguarda il controllo giudiziario dell'azienda e la rimozione delle condizioni di sfruttamento; il controllo giudiziario è disposto dal giudice, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale e risponde dunque alla necessità di ripristinare la legalità accompagnandola al rilancio dell'azienda, alla tutela del suo valore economico e al mantenimento dei posti di lavoro;

proprio per contemperare le esigenze di continuità occupazionale e produttiva delle aziende con quelle di ripristinare la legalità, l'amministratore giudiziario nominato dal giudice, che può adottare misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore, ha quali specifici compiti quelli di controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative, la cui violazione costituisce indice di sfruttamento e di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori;

infine, viene introdotta una norma di coordinamento per i casi di sequestro disposto, in cui è consentita la confisca (comma 2 dell'art. 321 del codice di procedura penale) e per i casi di confisca disposta ai sensi del nuovo articolo 603-bis.2, nei quali si prevede l'applicazione regime dei beni sequestrati e confiscati alla mafia contenute nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; è previsto l'inserimento del delitto di intermediazione illecita e

sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato prevedendolo, coerentemente con la nuova formulazione del reato, nei casi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano stati commessi con violenza o minaccia; il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene ricompreso tra i reati per i quali è prevista la responsabilità di enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

considerato inoltre che:

una parte importante della legge n. 199 del 2016 fissa quelle politiche che connettono lo Stato, le istituzioni locali e l'amministrazione con le imprese, le forze sociali, altri attori privati, al fine di favorire il contrasto al lavoro nero e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, evidenziando le principali linee di intervento e predisponendo strumenti in grado di affrontare alcune situazioni d'emergenza;

la legge agisce in primo luogo sulle disposizioni (articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014) che hanno istituito la rete del lavoro agricolo di qualità e che regolano la sua composizione, le sue funzioni, le sue attività; le modifiche più importanti sono destinate a rafforzare i compiti della rete, nonché ad ampliare i partecipanti alla cabina di regia, che sovrintende al funzionamento della rete, e l'ambito dei soggetti che vi possono aderire; le modifiche sono mirate a garantire un più efficace intervento nella valutazione delle richieste di iscrizione, così come nel monitoraggio del settore agricolo e delle sue dinamiche occupazionali, che permetta di proporre adeguati interventi in previsione dei nuovi compiti attribuiti alla rete;

risulta essenziale che la rete si doti di una struttura articolata sul territorio, attraverso la creazione di nodi locali, le sezioni territoriali, cui potranno aderire i soggetti che hanno stipulato convenzione con la rete. Con tale ampia partecipazione, sarà più facilmente disponibile la conoscenza di dati relativi a quantità, capacità, qualità, specializzazione della manodopera disponibile, alle esigenze del territorio, alle caratteristiche delle produzioni, all'ammodernamento dei sistemi produttivi. È attraverso la sezione territoriale che si rende possibile una maggiore conoscenza dei problemi dell'agricoltura del territorio, delle sue specificità e difficoltà, soprattutto per affrontare e fornire soluzioni a due questioni rilevanti per il contrasto del caporalato, ovvero il collocamento agricolo e il trasporto dei lavoratori sino al luogo di lavoro;

si è infine affrontato il tema delle urgenze che ogni anno, in specifici periodi, si palesano in diversi territori, relative in particolare alla sistemazione logistica e al supporto dei lavoratori impegnati in attività stagionali di raccolta, attraverso un piano di interventi predisposto congiuntamente dalle amministrazioni statali

direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo (Ministero del lavoro, delle politiche agricole, dell'interno), con il coinvolgimento delle Regioni e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore;

valutato che:

la nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale ha suscitato alcune ingiustificate critiche in una parte del mondo imprenditoriale agricolo, secondo la quale la nuova legge introdurrebbe lo stesso rigore punitivo per gli imprenditori agricoli, che occasionalmente possono incorrere in lievi e formali violazioni della normativa legale e contrattuale rispetto a chi sfrutta indegnamente la manodopera, sottoponendola a disumani e degradanti condizioni di lavoro;

tale interpretazione sembra del tutto infondata e si basa su un'erronea valutazione degli elementi che configurano il reato di sfruttamento lavorativo ed in particolare del ruolo svolto dagli indici di sfruttamento, di cui al comma 3 del nuovo articolo 603-bis;

a questo riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che la condotta punita dal comma 1 del nuovo art. 603-bis si basa sul ricorrere di due elementi, entrambi necessari: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno, quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno. Questo costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dolosamente perseguita, sia dal caporale che dal datore di lavoro, e attraverso la quale si realizza lo sfruttamento;

in secondo luogo, gli indici di sfruttamento non si identificano con gli elementi costitutivi del reato. Il ricorrere di singole violazioni di tali indici non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Innanzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni; inoltre, costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento che implica una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati tutelati. Il giudice in questo senso deve tenerne conto nell'accertamento della verità, valutando l'idoneità di tali violazioni ad integrare una condotta, lo sfruttamento del lavoratore approfittando del suo stato di bisogno, che necessariamente si sviluppa nel tempo ed integra una situazione di fatto duratura e non contingente;

ciò significa che il nuovo art. 603-bis non riguarda affatto lievi e formali violazioni fatte dall'imprenditore agricolo, per le quali permangono le relative e sicuramente più tenui sanzioni di carattere amministrativo e contrattuale. Saranno certamente escluse non solo dalla valutazione, ma anche dal considerarli indice di sfruttamento, le violazioni accidentali o gli errori lievi, non idonei per l'assenza di dolo o per la loro tenuità anche solo ad essere connessi alle condotte delittuose previste dal 603-bis;

il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-bis, prende in considerazione le condotte in tali "materie", solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa i diritti fondamentali in materia di equa retribuzione (art. 36, comma primo, della Costituzione), limiti all'orario di lavoro, il diritto al riposo e alle ferie (art. 36, commi secondo e terzo, della Costituzione) il diritto alla sicurezza sul lavoro ed alle tutele in caso di infortunio o malattia (art. 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana,

impegna il Governo:

- 1) a verificare con attenzione la concreta applicazione della legge sul caporalato, tenendo conto che a 6 mesi dalla sua entrata in vigore ogni valutazione sui concreti effetti e sulla sua attuazione non può che essere prematura, specie con riferimento alla parte penale, la cui forza dissuasiva di condotte gravemente illecite necessita di un tempo congruo per apprezzarne i concreti benefici;
- 2) a rendersi disponibile ad un confronto con tutte le componenti del mondo dell'agricoltura per evidenziare l'importanza della repressione del fenomeno del caporalato per la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, ma anche delle tante aziende e dei tanti imprenditori onesti che assumono regolarmente, oggi costretti ad una concorrenza al ribasso, che ha conseguenze negative rilevanti sull'intero comparto agricolo;
- 3) a promuovere in tali sedi e tra tutti gli imprenditori e lavoratori agricoli una chiarificazione dell'esatta portata delle norme penali relative alle condotte degli imprenditori, al fine di evidenziare come esse non riguardino lievi o occasionali infrazioni, ma siano volte esclusivamente alla repressione delle gravi forme di sfruttamento che pregiudicano per un tempo significativo i diritti costituzionali dei lavoratori;
- 4) a rafforzare l'impegno per la realizzazione dei piani di intervento per il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, attraverso adeguate soluzioni per la sistemazione logistica e il trasporto dei lavoratori e mediante il coinvolgimento di Regioni, enti locali e delle rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori del settore, anche in vista dell'inizio della prossima stagione di raccolta;
- 5) a valutare l'effetto delle modifiche introdotte dalla legge destinate a rafforzare il ruolo della rete per il lavoro agricolo di qualità per verificarne la congruità rispetto alle esigenze di maggior conoscenza delle dinamiche occupazionali del settore agricolo a livello territoriale e a fornire gli strumenti e le soluzioni idonei al contrasto del caporalato;
- 6) a sostenere le forme sperimentali di attivazione dei nodi locali della rete del lavoro di qualità;

7) a riferire alle Camere, ad un anno dalla entrata in vigore della legge n. 199 del 2016, sullo stato di attuazione e sui concreti risultati conseguiti nel contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro.